

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Giudice dr Gian Piero Scoppa.

Verbale dell'udienza del 14/04/2026 della causa iscritta al n. 210 dell'anno 2026.

È presente per il proponente il dott. [REDACTED], advisor, il quale, in ottemperanza a quanto già anticipato nel precedente verbale, ha precisato che ad integrazione della somma promessa con cadenza mensile verranno annualmente offerti ai creditori il 50 % dei cd. extraprofitti rispetto agli utili quantificati nel bilancio del 31.12.2025. In sostanza l'ipotesi di lavoro è articolata su una previsione "realistica" che tiene conto delle commesse in essere decurtando quanto strettamente necessario alla propria sopravvivenza. Si è inteso dunque precisare che, ove annualmente a consultivo l'utile netto risultasse maggiore di quanto previsto, tale utilità incrementale andrà a beneficio del ceto creditorio nelle medesime percentuali di piano, nella predetta misura del 50%.

È presente l'OCC, il quale conferma l'integrazione ed anche la meritevolezza del proponente, le cui difficoltà sono legate ad una situazione contingente di salute.

È presente di persona il sig. [REDACTED], il quale conferma che la situazione sembra riavviarsi per ciò che concerne il rapporto con la banca. Evidenzia esservi stata la revoca dell'affidamento nonostante la diffida e la pendenza del piano di ristrutturazione.

È presente per l'istituto di credito, l'avv. [REDACTED], per delega dell'avv. [REDACTED], la quale evidenzia di aver depositato comparsa di costituzione e la impossibilità del legale rappresentante di intervenire alla presente udienza per regressi impegni. Evidenzia tuttavia il disallineamento temporale fra la revoca del fido e la diffida dell'advisor, nel senso che la banca, invitata dal gestore della crisi a precisare il proprio credito, ha cristallizzato la posizione e bloccato l'operatività, che fra l'altro aveva già sostanzialmente esaurito l'affidamento (con uno scoperto di euro 9.000,00 su un affidamento complessivo di euro 10.000,00). Solo successivamente è pervenuta la diffida e si è appreso della formalizzazione di un concordato minore. Ovviamente vi è ampia disponibilità della banca ad attivare l'affidamento ancorché limitato nei termini originari (euro 10.000,00), contestando viceversa qualsiasi condotta ostantiva non ascrivibile alla volontà dell'istituto.

Il proponente, preso atto, chiede procedersi alla apertura della procedura.

L'avv. Rosino provvederà personalmente a darne comunicazione all'istituto di credito per l'immediata riattivazione. Nelle more chiede l'espletamento della procedura.

È presente ai fini della pratica forense, il dott. [REDACTED].

Il Presidente,

- letta la domanda, il piano di concordato minore e la relazione particolareggiata del Gestore dell'Occ;

- rilevato che la relazione del gestore dell'Occ attesta la completezza e veridicità della documentazione e la sostenibilità del piano per il proponente, nonché la sua fattibilità e la sua vantaggiosità rispetto all'alternativa liquidatoria;
- ritenuto che, in ogni caso, il Tribunale dovrà verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente previsto dall'art 80, primo comma, CCII;
- letto l'art 78 CCII;
- ritenuto che sussistono, ai sensi dell'art. 78, comma 2 bis, lett. a) e b), le condizioni per la nomina di un commissario giudiziale che può essere individuato nella stessa persona dell'Avv. Valeria Manzo.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore;
- dispone la comunicazione, a cura dell'OCC ex art. 78 comma 3 CCII, a tutti i creditori: 1) della proposta originaria; 2) della relazione particolareggiata e 3) del presente decreto;
- dispone, a cura dell'Occ, la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli e, nel caso si tratti di debitore che svolge attività di impresa, anche nel registro delle imprese;
- assegna ai creditori termine di 30 giorni – a decorrere dalla comunicazione - entro il quale far pervenire ai gestori dell'Occ, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art 1, comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
- rappresenta ai creditori che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII, in mancanza di comunicazione ai gestori dell'Occ del proprio eventuale dissenso entro il termine di giorni 30, s'intenderà che essi abbiano prestato consenso alla proposta e al piano così come trasmessi;
- rammenta ai creditori che ex art. 78, comma 4, CCII "Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria";
- dispone ex art 78, secondo comma, lett. d), CCII che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriore sino ad un provvedimento definitivo in ordine alla presente domanda di concordato minore;
- dispone che il gestore dell'Occ, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle adesioni da parte dei creditori ovvero delle eventuali contestazioni, presenti al giudice una specifica relazione sul voto;

- ordina la trascrizione del decreto presso i competenti uffici in presenza di beni immobili o mobili registrati;

- nomina commissario giudiziale l'avv. Valeria Manzo stante la disponibilità dichiarata in udienza.

Si comunichi alle parti proponenti, anche presso il difensore, ed al Gestore della crisi.

Napoli, 14 aprile 2026

Il Giudice

Dr. Gian Piero Scoppa